



41260-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELO CAPOZZI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1295/2019
ANNA CRISCUOLO		UP - 11/09/2019
EMILIA ANNA GIORDANO	- Relatore -	R.G.N. 19283/2019
ERCOLE APRILE		
MARIA SABINA VIGNA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, ~~l'~~ avvocato (omissis), che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna, con la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di un anno di reclusione. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen., commesso il (omissis), perché, sentito come testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. nel procedimento per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. a carico di (omissis), affermava il falso intorno ai fatti sui quali era interrogato. Secondo la sentenza impugnata, l'imputato, amministratore delegato della (omissis) s.p.a. incaricata della esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica nel procedimento relativo alle manipolazioni del mercato in riferimento alla (omissis), la sera del (omissis), aveva fatto ascoltare a I (omissis), all'epoca Presidente del Consiglio, una conversazione, non trascritta e coperta da omissis perché relativa ad un parlamentare, intervenuta tra

l'onorevole (omissis) e (omissis) e durante la quale l'onorevole (omissis) aveva commentato con favore l'operazione di acquisto delle azioni della banca. La conversazione, il successivo (omissis), veniva pubblicata dal quotidiano (omissis) (omissis), del quale era editore (omissis). Il ricorrente, già giudicato per concorso nel reato di cui all'art. 326 cod. pen. con sentenza di applicazione pena del 10 giugno 2011 (divenuta irrevocabile il 3 novembre 2011) risponde nel presente procedimento del reato di falsa testimonianza perché, sentito come testimone assistito nel procedimento a carico di (omissis) aveva taciuto ovvero negato il vero e, cioè, che (omissis) avevano ascoltato la conversazione intercettata, sostenendo che l'ascolto non si era verificato a causa di un problema di apertura del file conservato sulla pen drive e che, comunque, uno degli ascoltatori (cioè (omissis) (omissis)) si era addormentato durante le operazioni. Per avvalorare tale ricostruzione aveva sostenuto che egli era rimasto molto deluso dal contenuto dell'incontro nel quale, invece, riponeva molte aspettative, confidando nell'aiuto del Presidente del Consiglio (omissis) per l'appoggio di sue iniziative economiche in (omissis). La falsità delle dichiarazioni del (omissis), secondo la sentenza impugnata, è comprovata sia dalle dichiarazioni rese da (omissis), presente all'incontro e che ha dichiarato di avere ascoltato la conversazione intercettata, raccogliendo anche i commenti di (omissis) (omissis) durante e dopo l'ascolto sia da (omissis), con il quale il (omissis) era in contatto, ed al quale il (omissis) aveva riferito il contenuto e le modalità dell'incontro nonché dalle dichiarazioni rese da (omissis), tutti soggetti, questi, variamente collegati al (omissis) e ben a conoscenza sia delle visite che del programma di espansione dell'azienda del (omissis) all'estero, espansione che era la causale che aveva spinto quest'ultimo all'incontro ed alla divulgazione della conversazione al presidente (omissis).

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata proponendo tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. In particolare:

2.1. erronea interpretazione della legge penale e difetto di motivazione in merito al mancato accoglimento della eccezione difensiva formulata in relazione alla nullità della testimonianza resa dal ricorrente nel procedimento a carico di (omissis). Pacifica la qualità di testimone assistito-imputato giudicato ex art. 197-bis cod. proc. pen. rivestita dal (omissis) deduce che, come agevolmente rilevabile dal verbale dell'udienza del 28 giugno 2012, nell'occasione non erano stati rivolti al (omissis) gli ammonimenti di cui all'art. 497, comma 2, e non era stato invitato a prestare il giuramento di rito, così incorrendo nella nullità prevista dall'art. 497, comma 3, cod. proc. pen.;

2.2. mancanza e insufficienza della motivazione della sentenza sulla ricorrenza dei presupposti per la concretizzazione della fattispecie addebitata all'imputato. Il ricorrente non ha mai negato quale fosse il suo proposito, condiviso e programmato con il (omissis) ed il (omissis) - e, cioè quello di far ascoltare la conversazione intercettata al presidente (omissis) - ed il suo scopo, cioè quello di ottenerne il sostegno alla propria

società in vista dei suoi programmi di espansione ma ha sempre sostenuto che tale proposito, per problemi di apertura del file dovuti al pc – non si era concretizzato e improvvisamente (omissis) si era addormentato. Solo successivamente aveva consegnato la pen drive a (omissis) . La sentenza impugnata, focalizzando l'attenzione su tale segmento della vicenda, non esamina il primo e fondamentale aspetto rilevante per la ricostruzione della condotta illecita – cioè quello relativo all'ascolto della conversazione. Né la Corte ha argomentato le ragioni per le quali, rispetto alla ricostruzione dell'imputato, è stata invece privilegiata quella del (omissis), risultato di una progressiva amplificazione del racconto e proveniente da una persona intrinsecamente inattendibile poiché aveva taciuto le precedenti condanne ed era animato da forti risentimento sia nei confronti del (omissis), al quale aveva estorto centinaia di migliaia di euro, che di (omissis) .


2.3. violazione dell'art. 81, comma 2 cod. pen. per l'illogico diniego di unificare, in un medesimo disegno criminoso, il fatto reato di cui all'art. 372 cod. pen. con il fatto, oggetto della sentenza n. 1525 del 2011 che ha comportato la condanna del (omissis), per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione. Il ricorrente era stato coimputato con (omissis) (omissis) nel procedimento-madre per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. ed aveva fornito la propria versione nella ricostruzione dei fatti, cosa che in concreto aveva fatto esponendoli agli inquirenti prima ed in Tribunale poi, confermando che suo intento era quello di ottenere la gratitudine di (omissis) (omissis) obiettivo che, astrattamente, è riconducibile al percorso volitivo-motivazionale del ricorrente sia nel momento in cui si era prestato a violare il segreto istruttorio sia nella fase successiva, di cui accettava il rischio fin dall'inizio e nella quale doveva rispondere delle proprie colpe, e, successivamente, di rendere testimonianza nei confronti dei coimputati. Da qui la unicità del disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (omissis) è inammissibile.

2. Val bene una premessa.

(omissis) all'udienza preliminare nel procedimento per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. ascrittogli ha chiesto, tramite il difensore munito di procura speciale, di definire il procedimento a suo carico con rito abbreviato, ammesso dal giudice. Ora, come è noto, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, sia che riguardino gli atti propulsivi del giudizio che gli atti probatori laddove, invece, nullità, anche relative ovvero la mera irrivalenza dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (cfr. Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, D'Alessandro, Rv. 273345). Da qui la necessità di verificare la sussistenza di un vizio, e di quale natura, nel procedimento di acquisizione, all'udienza del 28



giugno 2012, delle dichiarazioni rese da (omissis) nel procedimento penale a carico di (omissis), procedimento nel corso del quale (omissis) che veniva escusso, alla presenza dei difensori di fiducia, in qualità di testimone-assistito, imputato di reato connesso essendo già stato destinatario, al momento della escussione, di sentenza di irrevocabile di applicazione di pena per il reato di cui all'art. 326 cod. pen..

3. Pacifico, a tenore del verbale dell'udienza del 28 giugno 2012 che il presidente del Collegio giudicante, aveva avvertito il (omissis) dicendogli che egli veniva chiamato a testimoniare esclusivamente sulla responsabilità di terze persone e che aveva obbligo di dire la verità ma che non lo aveva specificamente ammonito rammentandogli le responsabilità previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti. Né il (omissis) aveva prestato il giuramento di rito, omissioni che, a norma del comma 3 dell'art. 497 cod. proc. pen., sono sanzionate a pena di nullità. E infatti, una nullità dell'esame del (omissis), nel procedimento a monte, i difensori del ricorrente hanno eccepito sia in primo grado che con i motivi di appello, eccezione e motivo di appello respinti nei rispettivi gradi di giudizio sul rilievo che, trattandosi di nullità relativa, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., questa deve essere dedotta dalla parte che assiste all'atto, prima che l'atto abbia inizio, e che era da ritenersi sanata non avendo i difensori del (omissis), presenti alla escussione testimoniale del 28 giugno 2012, sollevato alcuna eccezione a riguardo. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che tale lettura è erronea poiché legittimato all'eccezione, nel procedimento *a quo*, era solo il difensore della parte processuale - ovvero sia il difensore degli imputati - ma non anche il difensore del dichiarante (omissis), non essendo questi formalmente parte del processo, e che il difensore del dichiarante era presente solo in chiave di tutela del dichiarante dai pregiudizi che sarebbero potuti derivare dal rendere dichiarazioni *contra se*. L'importanza dell'avvertimento e del giuramento, secondo il ricorrente, è tanto più rilevante in presenza del disposto di cui all'art. 207 cod. proc. pen., che prevede la possibilità di reiterare l'ammonimento nel corso dell'esame.

4. Ritiene il Collegio che i rilievi difensivi sono manifestamente infondati e che, malgrado la mancata prestazione del giuramento di rito da parte del dichiarante e la mancanza di formali avvertimenti sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione da parte del giudice, la dichiarazione resa dal (omissis) all'udienza del 28 giugno 2012 non sia inficiata da una nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, ovvero dall'inutilizzabilità cd. patologica, sebbene come correttamente rilevato dai giudici *a quibus*, da una nullità relativa che avrebbe dovuto essere eccepita dal difensore del (omissis), presente all'atto, prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente, cioè nel corso della escussione del dichiarante nel procedimento principale. In questo senso, che si sia in presenza di nullità relativa, depone la previsione processuale recata dall'art. 497, comma 3 cod. proc. pen. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 44860 del 07/09/2015, Piccinini, Rv. 265686).

5. La positiva disciplina recata dall'art. 197-*bis* cod. proc. pen. e la *ratio* della disposizione non consentono di ritenere giustificata la riduttiva lettura difensiva, secondo la quale la difesa del (omissis) al momento del compimento dell'atto, non era legittimata alla proposizione dell'eccezione in quanto non era parte del processo.

6. L'art. 197-*bis* cod. proc. pen. distingue, come noto, nei commi 1 e 2, la posizione dell'imputato dello stesso reato da quella dell'imputato in reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c) o di reato collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Il primo, in quanto concorrente nella commissione reato o coautore in cooperazione, è incompatibile con l'ufficio di testimone e può essere sentito come testimone assistito solamente quando il procedimento nei suoi confronti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento; ha diritto ad essere assistito da un difensore (cosa che è avvenuta) ed è obbligato dire la verità, obbligo, come anticipato, nel caso formalmente enunciato e rammentato al (omissis). Non vi è ragione, in presenza di tale disciplina positiva di garanzia dettata a presidio del dichiarante, per ritenere che il difensore del teste assistito non possa eccepire, immediatamente, la mancata prestazione del giuramento di rito, limitazione che neppure consegue dalla formale dizione dell'art. 182 cod. proc. pen. che non fa riferimento alla parte processuale ma, del tutto genericamente, alla parte di un atto e che, in senso proprio, è anche il teste assistito, nel corso della sua escussione.

7. Non si perviene a diversa conclusione, che la mancata prestazione del giuramento e il mancato formale avviso della facoltà di astensione integrino una inutilizzabilità cd. patologica, deducibile nel processo con rito abbreviato dall'odierno imputato, alla luce della complessiva disciplina recata, a presidio del dichiarante, dall'art. 197-*bis* cod. proc. pen. e del principio del *nemo tenetur se detegere* che trova espressione nella previsione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen..

A ben vedere è tale principio la chiave di volta della lettura di una risalente sentenza di questa Corte nella quale si era affermato *che non è configurabile il delitto di falsa testimonianza in capo alla persona chiamata a testimoniare che non sia stata avvertita della facoltà di astenersi e abbia comunque deposto dinanzi all'autorità giudiziaria ... posto che, in mancanza del prescritto avvertimento, il teste, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", non è obbligato a deporre il vero ...* (Sez. 6, n. 11869 del 21/10/2001, dep. 2003, Carriera, Rv. 224140). Tale conclusione non è più attuale nel vigente sistema processuale ove, come anticipato, è prevista e disciplinata la figura del teste assistito, delle garanzie processuali e degli obblighi che gli incombono nel procedimento nel quale viene escusso e dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese (*nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e di qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette*, recita il comma quarto dell'art. 197-*bis* cod. proc. pen.), limiti che invece non sono riferibili al procedimento per falsa testimonianza ove è oggetto di ricostruzione la veridicità della prova testimoniale ed la completezza


della stessa, in considerazione del ruolo primario che tale fonte di prova ha svolto nel processo nel quale la dichiarazione è stata resa.

8. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Milano, con motivazione adeguata e congrua, ha illustrato, sulla scorta della convergenza di plurime fonti di prova dichiarativa e attraverso il richiamo alla sentenza resa nel procedimento a carico di (omissis), quale fosse stata la concreta dinamica della vicenda sulla quale il (omissis) era chiamato a deporre, ovverosia l'avvenuto ascolto (e, quindi, la divulgazione) della conversazione intercettata e non solo i propositi e gli scopi del (omissis), che pure ne delineavano il movente individuale che si poneva in coordinata sinergia con quello del (omissis) e con quello del (omissis) che erano, il primo presente all'incontro - e che difatti ha confermato l'ascolto- e il secondo immediatamente informato, attraverso una telefonata del (omissis), dell'apparente esito favorevole dell'incontro con il Presidente del Consiglio e, in seguito, dell'avvenuto ascolto della conversazione e delle riconoscenza della famiglia (omissis).

E', dunque, insindacabile il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del (omissis), espresso dalla Corte distrettuale a fondamento della ricostruzione in fatto, piuttosto che di quelle, interessate, provenienti dall'odierno ricorrente, nella ricostruzione del segmento della vicenda processuale relativa alla divulgazione della conversazione, attendibilità sulla quale non incidono i contrasti che, nel prosieguo, si erano venuti a determinare tra il (omissis) ed il (omissis), anche se precedenti alla emersione della vicenda sul piano processuale, tanto tenuto conto che la conversazione era stata pubblicata il (omissis), sul quotidiano " (omissis) ", a seguito della consegna della chiavetta usb da parte del (omissis) a (omissis) Evento, quello della pubblicazione, davvero inverosimile ed inspiegabile se non preceduto dall'ascolto della conversazione nel corso dell'incontro del (omissis) e che, infatti, è stato unitariamente ricostruito, nella sentenza a carico di (omissis) e del quale, l'odierno ricorrente propone, invece, una ricostruzione atomistica e frammentata.

8. Generiche, in quanto involgono l'apprezzamento tipicamente di merito della ricostruzione dei giudici di appello, sono le argomentazioni del ricorrente che attaccano la mancata unificazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen., del reato oggetto dell'odierno procedimento e di quello, per rivelazione di segreti di ufficio, definito con la sentenza irrevocabile. La configurabilità del medesimo disegno criminoso comporta il positivo accertamento che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, ed è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, anche ove sussista un nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, ne evidenzia l'occasionalità di uno di questi (cfr. Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami A. S., Rv. 266179). Occasionalità giustappunto rilevata, e adeguatamente motivata, dai giudici della Corte milanese che hanno evidenziato come la vicenda della pubblicazione della conversazione (omissis) e del suo antecedente - l'incontro della notte di Natale del (omissis) nel corso del quale l'odierno imputato ne aveva rivelato ai fratelli (omissis)



(omissis) il contenuto - fossero stati ricostruiti solo a distanza di anni e per un evento accidentale mentre le indagini svolte nella immediatezza della pubblicazione erano risultate negative. Recessiva, a fronte di tale storico articolarsi della vicenda, è la valutazione del movente ovvero dell'intento del (omissis) di ottenere la gratitudine di (omissis) che ha animato l'una e l'altra condotta illecita in quanto si tratta di una mera spinta alla commissione degli illeciti che non è però idonea a comprovare la unicità del disegno criminoso.


9. Conseguente alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il ~~g.~~ 11 settembre 2019

Il Consigliere estensore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Angelo Capozzi

